Pubblicato il 17/07/2020

N. 08284/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01039/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Romanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giulio Cesare n. 14;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

-OMISSIS-, n.c.;

per l'annullamento

del giudizio di inidoneità della ricorrente, espresso con nota n. 379562/2-11 prot. del 12 novembre 2019 dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nel concorso per il reclutamento di 3700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, bando pubblicato nella G.U.R.I. N.23 del 22 marzo 2019;

del Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri N.29/6-8-1 CC prot. del 29 novembre 2019 con il quale sono state approvate le graduatorie finali di merito di cui al verbale della Commissione esaminatrice n.141 del 25 novembre 2019 relativo al sopra

menzionato concorso per il reclutamento di 3700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale e con cui sono stati nominati i vincitori del concorso;
del Verbale n.141 del 25 novembre 2019 della Commissione esaminatrice;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale (compresi i verbali della Commissione esaminatrice del concorso);

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020 la dott.ssa Antonella Mangia;

Vista la relazione depositata in data 18 giugno 2020, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 3064 del 10 marzo 2020, nella quale l'organo accertatore all'uopo incaricato afferma di "poter esprimere l'insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la predetta condizione, giudicando idoneo il ricorrente" (leggasi: la ricorrente) "al proseguimento dell'iter concorsuale";
Ritenuto che, ciò detto, sussista la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria afferente il concorso indicato in epigrafe, di interesse per la ricorrente, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione; tale incombente dovrà essere eseguito, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 80 (ottanta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, a cui dovrà fare, peraltro, seguito – del pari, a pena di improcedibilità – il deposito da parte della ricorrente della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;
Ritenuto di fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 20 novembre 2020;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):
- dispone gli incombenti nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 20 novembre 2020.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Rosa Perna, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.